

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1976

Presidenza del Presidente SCELBA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri » (2156):

PRESIDENTE Pag. 375, 376, 378
CATTANEI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 377
OLIVA, relatore alla Commissione . . . 375, 376
377 e *passim*

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (2242):

PRESIDENTE 365, 368, 369 e *passim*
ALBERTINI 368
CATTANEI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 372, 373, 374
ENDRICH 368, 370, 371 e *passim*
OLIVA, relatore alla Commissione . . . 367, 368
369 e *passim*
VALENZA 367, 371

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

VALENZA, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (2242)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato ampiamente discusso e sono state proposte numerose modifiche. Nell'ultima riunione si è stabilito di rinviare il seguito della discussione per dare modo

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

di compilare un testo scritto delle modifiche proposte, poichè oralmente non era facile percepire il significato esatto degli emendamenti che venivano via via presentati, ed anche per conoscere il parere della 7^a Commissione.

Il relatore, senatore Oliva, ha presentato un nuovo testo che tiene conto sia delle modifiche proposte nella precedente riunione, sia delle osservazioni fatte dalla 7^a Commissione.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei, che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);

d) sussidi ad enti italiani per le finalità di cui alle lettere a) e b) e per attività assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.

Art. 2. — I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.

I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo ».

Il relatore, senatore Oliva, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1 — Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio stato di previsione della spesa, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro e loro familiari conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero per gli scopi di cui alla lettera precedente, quando il Ministero ne ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali;

c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali, semprechè il Ministero sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi od intese, al fine di perseguire gli scopi di cui alla lettera a);

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

d) sussidi ad enti o istituzioni italiane, anche aventi sede all'estero, che perseguono gli scopi di cui alla lettera a) o svolgono attività di appoggio od assistenza a favore di coloro che, non fruendo delle provvidenze previste alle lettere a) e b), vengano in Italia o, se cittadini italiani, si rechino all'estero per gli scopi di cui alla lettera a);

e) premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani, anche residenti o dimoranti in Italia, che seguono corsi di perfezionamento postuniversitario presso enti o istituzioni internazionali aventi sede in Italia.

« Art. 2 — Nella concessione delle provvidenze di cui alla lettera a) del precedente articolo, una quota adeguata dello stanziamento relativo (determinata all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri) è riservata ai familiari conviventi di lavoratori italiani dimoranti all'estero, nonché ai cittadini stranieri che abbiano avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado, o siano stati precedentemente in possesso della cittadinanza italiana. Viene sentita, occorrendo, la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza.

I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente sono concessi su indicazione di un'apposita Commissione, nominata di biennio in biennio con decreto del Ministro degli affari esteri, che chiamerà a farne parte un congruo numero di professori universitari di ruolo delle varie discipline o gruppi di discipline. Alle sedute della Commissione avrà facoltà di assistere, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, a livello di dirigente generale.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in nessun caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

Per maggiore organicità dei nostri lavori, propongo di procedere all'esame e alla votazione dell'articolo unico per parti separate.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, si è ritenuto opportuno aggiungere gli apolidi e i familiari conviventi dei cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro. Per l'attuale prassi, infatti, nella scelta delle persone da incoraggiare a venire in Italia per ragioni di studio restano in ombra i figli dei nostri emigranti. È una rivendicazione molto sentita nell'ambiente degli emigranti ed ha formato oggetto di un impegno da parte del nostro Governo in sede di Conferenza nazionale dell'emigrazione. La 7^a Commissione propone, giustamente secondo me, che in luogo di « familiari conviventi », che è una nozione un po' troppo ampia, si dica: « discendenti conviventi ». In realtà, quando abbiamo discusso ed approvato una legge che riguardava l'assistenza scolastica nei livelli inferiori, abbiamo considerato i familiari per l'istruzione all'estero. Ma in quel caso ve n'era motivo, perchè tra i familiari si comprendono i fratelli ed anche nuclei più ampi. Qui, trattandosi di uno scopo ben determinato di ricerca, di studio, di perfezionamento, eccetera, sembra giusto che si prendano in considerazione i figli degli emigranti.

Gli scopi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, nel testo da me proposto, sono tre: studio, perfezionamento e ricerca di carattere scientifico. La 7^a Commissione suggerisce di aggiungere anche la specializzazione, che poi è la stessa cosa del perfezionamento in senso universitario. A mio avviso la specializzazione finisce per essere limitativa perchè è relativa ad una disciplina. Pertanto propongo di approvare la lettera a) nel testo da me proposto, con l'unica sostituzione del termine « familiari » con l'altro: « discendenti », e con l'aggiunta della parola: « apolidi ».

V A L E N Z A . La specializzazione aumenta il ventaglio delle discipline.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Comunque non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'aggiunta proposta dalla 7^a Commissione, anche se la ritengo superflua.

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

E N D R I C H . Signor Presidente, condivido le osservazioni del relatore sul termine « familiari », che è troppo ampio e che comprende parenti, affini, ascendenti e quindi il suocero, la suocera, il cognato, eccetera; però con il termine « discendenti » temo che possano essere esclusi i figli adottivi e gli affiliati. Bisognerebbe introdurre una precisazione al riguardo, perchè non ritengo che sia opportuno escluderli.

A L B E R T I N I . I figli adottivi sono equiparati in tutto ai figli legittimi!

E N D R I C H . Potremmo comunque aggiungere: compresi gli adottivi e gli affiliati.

O L I V A , *reatore alla Commissione*. Non vorrei, approfondendo l'argomento, pensare che si voglia ricorrere all'adozione *ad hoc* per far fruire del perfezionamento in Italia persone estranee al ceppo italiano! Tra l'altro è da considerare che le stesse borse di studio sono assicurate anche agli stranieri.

Ho l'impressione che ci stiamo imbarcando in una precisazione eccessiva.

E N D R I C H . I sospetti possono sorgere in tutti i campi. Per esempio, si può temere che nell'applicazione pratica le borse di studio vadano a persone diverse da quelle animate dal proposito di studiare, ma bisogna un po' rimettersi al potere discrezionale di chi assegna queste borse!

Per quanto riguarda il timore espresso dal senatore Oliva, lo ritengo eccessivo: è un po' fuori della realtà il fatto che uno adotti un figlio per farlo fruire di una borsa di studio!

P R E S I D E N T E . Condivido il parere del relatore soprattutto per il fatto che se borse di studio possono essere date a stranieri, a maggior ragione vengono date ad un figlio adottivo o ad un affiliato.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. C'è un'ultima considerazione da fare: è un po' difficile pensare che i nostri emigranti abbiano anche il tempo di adottare figli!

Un'altra modifica suggerita dalla 7^a Commissione, sempre relativa alla lettera *a*), tende a sostituire le parole « i quali vengono in Italia », con le altre: « i quali si recano in Italia ». A mio avviso è sufficiente dire: « i quali vengano in Italia ».

In conclusione, la lettera *a*) risulterebbe così formulata: « *a*) premi, borse di studio o sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte dell'articolo unico, la quale, nel testo proposto dal relatore, tenuto conto anche dei suggerimenti dati dalla 7^a Commissione, risulta così formulata:

« Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1 — Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio stato di previsione della spesa, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio o sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico; ».

(*E approvata*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame della lettera *b*).

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la lettera *b*), proporrei di ripristinare il testo governativo, perchè altrimenti, secondo il parere della Commissione pubblica istruzione, si considererebbe-

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

ro solo gli italiani che vengono in Italia e non quelli che vanno all'estero.

Si dovrebbero inoltre sopprimere le parole: « ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni ».

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente che tale soppressione non intende in alcun modo intaccare ciò che riguarda le altre Amministrazioni.

Do lettura della lettera *b*) quale risulta nel testo proposto dal relatore con le modifiche tecniche suggerite dalla 7^a Commissione:

« *b*) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera *c*).

O L I V A , relatore alla Commissione. Nel testo governativo si ha una diversa dizione della lettera *c*) ed una nuova lettera *d*). Preferirei, onorevole Presidente, illustrare prima la lettera *d*), la quale potrebbe diventare *c*) in sede di coordinamento.

Sono state proposte altre tre lettere: la *c*), la *d*) e la *e*). L'attuale legislazione considera invece solo una lettera *c*) che riguarda i sussidi legalmente riconosciuti per i fini di cui alle lettere *a*) e *b*). Si pensa, cioè, di assistere quelle istituzioni che perseguono gli stessi scopi dello Stato concedendo, ad esempio, borse di studio. È evidente che l'iniziativa deve essere conservata. Si sono però incontrate difficoltà nell'applicazione di questa norma perchè si è stabilito che si devono considerare solo le istituzioni italiane legalmente riconosciute. Vi sono, infatti, istituzioni che non hanno avuto un riconoscimento legale.

È sufficiente, a mio parere, che siano costituite legalmente. Chi conosce il codice, sa

che possono esistere associazioni di fatto senza che si arrivi alla formale costituzione di una personalità giuridica, che venga sottoposta a determinati controlli e che abbia la facoltà di possedere immobili: tendenza che non abbiamo alcun interesse a incoraggiare perchè non si fa altro che costituire manomorte culturali. Ritengo, pertanto, si debbano considerare gli enti o le istituzioni italiane che perseguano gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*). Occorre, però, tenere conto che non sempre l'aiuto di queste istituzioni è costituito da borse di studio. Sono state offerte molte volte assistenze accademiche e soprattutto possibilità di sopravvivenza per coloro che provenivano da paesi dove non erano aiutati e dai quali erano stati costretti ad evadere per poter vivere in libertà.

Il nostro paese ha ritenuto doveroso migliorare la posizione di molti giovani, che hanno chiesto aiuto al Governo italiano, anche su un piano d'apprezzamento politico.

P R E S I D E N T E . Do lettura della lettera *d*) quale risulta nel testo proposto dal relatore, con le modifiche tecniche suggerite dalla 7^a Commissione:

« *d*) sussidi ad enti o istituzioni italiane, anche aventi sede all'estero che perseguano gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*) o svolgano attività di appoggio od assistenza a favore di coloro che, non fruendo delle provvidenze previste alle lettere *a*) e *b*), vengano in Italia o, se cittadini italiani, si rechino all'estero per gli scopi di cui alla lettera *a*); ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

O L I V A , relatore alla Commissione. Passiamo ora alla lettera *c*).

Il Governo ha proposto il seguente testo:

« *c*) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere *a*) e *b*); ».

Il Presidente aveva suggerito un emendamento tendente a raggruppare il richiamo

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

agli scopi. A mia volta, ho ritenuto di accettare la formulazione dell'emendamento del Presidente che è questa:

« c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali, semprechè il Ministero sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi od intese, al fine di perseguire gli scopi di cui alla lettera a); »

Però siccome abbiamo stabilito in precedenza di richiamare tutte le ipotesi, occorre aggiungere anche la lettera b). In altre parole, si introduce nella legge positiva italiana ciò che era già obbligo in sedi particolari.

A questo punto, a me sembra che sia da accogliere la formulazione originaria del disegno di legge che è migliore di quella da me suggerita. Ritiro pertanto l'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera c) nel testo originario.

(È approvata).

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Occorre ora considerare un caso specialissimo: il fatto che vengano istituiti nel nostro paese dei corsi di perfezionamento postuniversitario da enti o istituzioni aventi sede in Italia come l'Università europea, i centri di perfezionamento dipendenti dall'ONU, il centro di fisica nucleare di Udine, eccetera. Si tratta indubbiamente di iniziative che dobbiamo incoraggiare. I corsi sono aperti non solo a tutti i cittadini dei paesi membri degli organismi europei, ma anche a quelli di tutti gli altri paesi del mondo. Gli stati esteri assistono i loro studenti che vengono in Italia mentre gli studenti italiani non hanno alcuna forma di assistenza in quanto i corsi non dipendono da istituti o università italiani e perchè la loro frequenza non avviene all'estero. È evidente, allora, che deve essere il Ministero degli affari esteri — che dispone di questo fondo — a farsi carico dell'assistenza degli studenti italiani che frequentano detti corsi di perfezionamento. Propongo pertanto un emendamento tendente ad aggiungere una lettera e). Ne do lettura:

« e) premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani, anche residenti o dimoran-

ti in Italia, che seguano corsi di perfezionamento postuniversitario presso enti o istituzioni internazionali aventi sede in Italia ».

ENDRICH. Proponerei di aggiungere dopo la parola « perfezionamento » le altre: « o di specializzazione ».

PRESIDENTE. Vorrei avere un chiarimento dal relatore. La formulazione usata: « anche residenti o dimoranti in Italia » significa che le provvidenze possono essere estese anche ai figli di emigranti italiani che risiedono all'estero?

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Nelle provvidenze previste dall'emendamento da me presentato rientrano anche i figli degli italiani residenti all'estero. Però ciò che occorre sottolineare, anche agli effetti della registrazione dei decreti di impegno, è che si tratta di studenti italiani (residenti o provenienti dall'estero perchè figli di emigranti) che frequentano corsi di perfezionamento postuniversitari istituiti da enti o istituzioni internazionali, i quali — se non introducessimo la modifica da me proposta — sarebbero sprovvisti di qualsiasi forma di assistenza.

PRESIDENTE. Proponerei la soppressione al primo rigo dell'emendamento della parola « anche », che mi sembra superflua.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* A mio parere, deve essere mantenuta la formulazione da me usata perchè non esclude nè i cittadini italiani che risiedono all'estero, nè quelli che dimorano temporaneamente nel nostro paese. Cioè la parola « dimoranti » è stata inserita proprio in riferimento ai figli degli emigranti che risiedono all'estero e che vengono in Italia per frequentare i corsi di perfezionamento.

PRESIDENTE. A me sembra che, in base al codice civile vigente, il concetto di « residenza » è sinonimo di « dimora ».

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Però in dottrina esiste ancora una differenza tra i due termini.

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

V A L E N Z A . Secondo me, occorre lasciare la formulazione proposta dal relatore in quanto fra i due termini c'è anche una differenza dal punto di vista anagrafico.

E N D R I C H . Anch'io sono d'accordo sul mantenimento dei due termini. Il figlio di un emigrante italiano che risiede all'estero e viene in Italia periodicamente per frequentare un corso di perfezionamento è « dimorante » non « residente ».

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Accogliendo le osservazioni fatte dal Presidente e dai colleghi Endrich e Valenza, propongo la seguente nuova formulazione della lettera e), che ritengo più chiara:

« e) premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani residenti o dimoranti sia in Italia, sia all'estero, che seguano corsi postuniversitari di perfezionamento o di specializzazione presso enti o istituzioni internazionali aventi sede in Italia ».

V A L E N Z A Non è il caso di includere nell'emendamento anche il concetto di ricerca?

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Ritengo che l'assistenza per gli studenti che fanno ricerca debba essere a carico del Consiglio nazionale delle ricerche. Non mi pare che sia il caso di far gravare anche questa finalità sullo stanziamento del Ministero degli affari esteri, che è esiguo.

V A L E N Z A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della seconda parte dell'articolo unico, relativa all'articolo 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* La mia proposta tiene conto degli emendamenti introdotti all'articolo 1 per quanto riguarda gli emigranti e i loro discendenti e

cerca di semplificare la procedura di assegnazione. Cioè suggerisco di riservare annualmente, nella concessione delle provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 1, una quota adeguata dello stanziamento ai discendenti conviventi di lavoratori italiani dimoranti all'estero, nonché ai cittadini stranieri che abbiano avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado, o siano stati precedentemente in possesso della cittadinanza italiana. Se introduciamo semplicemente l'ipotesi dell'assistenza ai figli degli emigranti, senza garantire loro che verranno considerati entro una giusta quota, il provvedimento rischia di restare inapplicato o di non offrire una soddisfazione congrua a questa nuova categoria di assistiti.

P R E S I D E N T E . L'intenzione è buona, però presenta notevoli difficoltà di applicazione. Come fa il Ministero a sapere a priori quali sono i cittadini stranieri che hanno avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado? Può fare una assegnazione arbitraria o che non corrisponde alla realtà, danneggiando magari altre categorie!

Inoltre nell'emendamento si dice: « ai discendenti conviventi di lavoratori italiani dimoranti all'estero ». Quindi il Ministero deve accertare chi sono i lavoratori. Ma lavoratore è anche l'ingegnere oppure lo è soltanto chi lavora nelle miniere?

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Mi rendo conto delle sue osservazioni, per cui mi rimetto alla Commissione. Purtroppo mi ha tradito la conoscenza un po' particolare di casi che si sono verificati. Per esempio, perchè ho proposto: « ai cittadini stranieri che abbiano avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado »? Perchè, signor Presidente, l'emigrante non ha certo il tempo di venire in Italia a fare corsi di perfezionamento e il figlio dell'emigrante cerca di far dimenticare la sua origine estranea al tessuto del paese ospite. Quindi, soltanto alla seconda generazione, cioè al terzo grado, si manifesta il desiderio di valorizzare la provenienza dall'Italia: in genere

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

sono i nipoti che sentono il trasporto di venire a conoscere l'Italia. Ci sono anche dei casi in cui lo stesso italiano, partito giovane per ragioni di lavoro, che ha assunto la cittadinanza estera per ragioni contingenti (e non lo possiamo certo condannare!), ad un certo punto sente la necessità di fare corsi di perfezionamento in Italia. Sono tutti casi particolari ai quali avrei voluto offrire una certa garanzia di considerazione. Perché, per dire il vero, per un certo isolamento in cui si trovano questi nostri italiani o ex-italiani (quindi non lo dico per la persona dell'onorevole Cattanei o dei suoi colleghi addetti all'emigrazione), la loro considerazione per le borse di studio in pratica si è dimostrata non sempre presente. Comunque, mi rendo conto che il meccanismo che ho proposto è piuttosto complicato, per cui propongo di trasformare questo mio emendamento in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Questo ordine del giorno possiamo votarlo all'unanimità e possiamo impegnare il Governo entro certi limiti.

E N D R I C H. Per evitare che il Ministero debba fare queste lunghe indagini per la emissione del decreto ministeriale, perché non diciamo: una quota percentuale non inferiore a *tot* è riservata a questo fine?

O L I V A, *relatore alla Commissione*. In questo modo irrigidiamo un po' troppo!

P R E S I D E N T E. La proposta del relatore mi pare più aderente.

O L I V A, *relatore alla Commissione*. Si tratta di figli di emigranti; è più facile avere la proposta da parte degli enti d'assistenza che non dalle rappresentanze diplomatiche. Ritengo opportuno non fare dipendere il provvedimento dall'attesa di un parere che la rappresentanza diplomatica non è in grado di dare. Si potrebbe dire che i sussidi sono concessi dopo aver sentito, se del caso, le rappresentanze diplomatiche.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe dire: « tenuto anche conto delle indicazioni delle rappresentanze diplomatiche ».

O L I V A, *relatore alla Commissione*. È chiaro che il problema non sorge se sono le stesse rappresentanze diplomatiche a fare le proposte. In caso contrario, il Ministero le sentirà se del caso.

E N D R I C H. Si potrebbe dire: « tenuto eventualmente conto delle indicazioni delle rappresentanze diplomatiche ».

C A T T A N E I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi pare che in tal modo, senatore Endrich, si stabilisca l'obbligatorietà della richiesta del parere, che non sarebbe vincolante.

P R E S I D E N T E. Un'altra formula potrebbe essere la seguente: « dopo aver sentito, se possibile, le rappresentanze diplomatiche ».

O L I V A, *relatore alla Commissione*. Sarebbe forse meglio dire: « ove opportuno », in modo da lasciare al Ministero l'apprezzamento della richiesta.

P R E S I D E N T E. Nella formula da me proposta c'è meno discrezionalità. Il Ministero potrebbe, non avendone il tempo, non interpellare le ambasciate qualora abbia a disposizione tutti i dati.

E N D R I C H. Si potrebbe anche dire: « quando il Ministero non ha i dati sufficienti ».

O L I V A, *relatore alla Commissione*. Lasciamo il tempo al tempo: chissà che la esperienza volontaria non sia positiva a chi ha bisogno di ricorrere a queste borse di studio!

Quindi, poichè rinuncio al mio emendamento, resta la proposta del testo governativo, che recita:

« Art. 2. — I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'ar-

3ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi ».

Su questa formulazione desidero fare una unica osservazione. Poichè si tratta di borse di studio che vengono date anche agli stranieri che vengono in Italia a dispetto delle autorità del paese di provenienza, sentire le rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di residenza degli interessati non è sempre adatto; pertanto suggerirei di introdurre una clausola che rendesse possibile al Ministero di decidere nei casi opportuni anche senza l'indicazione delle rappresentanze diplomatiche.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo sia da preferire la formula proposta dal relatore, anche se dal punto di vista fonologico non è la migliore.

PRESIDENTE. Si potrà eventualmente apportare qualche modifica puramente formale.

Do lettura del primo comma della seconda parte dell'articolo, quale risulta nel testo proposto dal relatore con le modifiche tecniche proposte dalla 7ª Commissione:

« Art. 2. — I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono concessi dopo aver sentite, se del caso, le rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo comma.

« I premi ed i sussidi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante

designato dal Ministero della pubblica istruzione ».

OLIVA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda questo comma, prima di tutto occorre aggiungere — dopo la lettera *d*) — anche la lettera *e*) essendo stato accolto in precedenza l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

Ritengo, poi, piuttosto macchinoso dover costituire una commissione per ciascuna assegnazione, per cui proporrei la seguente formulazione del comma:

« I premi ed i sussidi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente sono concessi su indicazione di una apposita commissione, nominata di biennio in biennio con decreto del Ministro degli affari esteri, che chiamerà a farne parte un congruo numero di professori universitari di ruolo delle varie discipline o gruppi di discipline. Alle sedute della commissione avrà facoltà di assistere, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, a livello di dirigente generale ».

Per quanto riguarda la parte finale della nuova formulazione da me proposta, devo chiarire che è stata inserita in quei termini perchè mi è stato fatto presente che molto spesso il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione non interviene alle sedute mettendo sistematicamente in crisi la operatività di queste commissioni. Per questi motivi, pur ritenendo di dover conservare al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione il diritto di partecipazione e di voto, ho inteso di mettere in condizione la commissione di funzionare anche senza la presenza di detto rappresentante.

Sulla formulazione da me proposta non è d'accordo la Commissione pubblica istruzione, che preferirebbe la dizione: « assisterà con diritto di voto ». Però — in questo modo — resterebbe in piedi l'inconveniente che mi è stato segnalato, cioè il blocco dell'operatività delle commissioni.

PRESIDENTE. Secondo me, il rappresentante del Ministero della pubblica

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

istruzione deve avere gli stessi diritti degli altri membri della Commissione. Anche questi ultimi possono partecipare o non partecipare alle sedute. L'importante è che la commissione sia in grado di decidere. A me sembra, invece, che nella formulazione proposta dal relatore ci sia una contraddizione fra la « facoltà di assistere » e « il diritto di voto ». Quindi a me parrebbe opportuno mantenere il testo originario del comma anche perchè la presenza del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione non è vincolante in quanto per adottare una decisione è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* D'accordo. Non insisto nella presentazione del mio emendamento. Il comma ha comunque necessità di alcune correzioni formali: occorre aggiungere, dopo la lettera *d*), la lettera *e*) e sostituire le parole « apposite commissioni » con le altre: « una apposita commissione » perchè mi sembra inutile fare tante commissioni per quante sono le assegnazioni.

E N D R I C H. Non è il caso di quantificare il numero dei professori universitari?

C A T T A N E I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ritengo che non sia necessario quantificare nel disegno di legge il numero dei professori universitari se riduciamo le commissioni ad una sola perchè evidentemente il loro numero sarà in relazione a quello delle materie.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il secondo comma con le correzioni formali proposte dal relatore.

(È approvato).

O L I V A, *relatore alla Commissione.* Passiamo al terzo comma. Ne do lettura:

« L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 non potrà su-

perare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo ».

Si tratta di una norma superata perchè soltanto nel primo anno di applicazione della legge n. 288, il 1955, c'era un unico capitolo. Successivamente il capitolo è stato sdoppiato: il primo è stato destinato all'assistenza degli studenti che vengono in Italia e il secondo agli altri scopi. Perciò non ha senso stabilire una proporzione del 15 per cento perchè in realtà il secondo capitolo è stato sempre minore del primo e la proporzione non ha mai obbedito alla percentuale citata. Quindi la norma è superata anche perchè il Governo ha il diritto di suggerire al Parlamento — che approva il bilancio — quale è anno per anno il fabbisogno. Ora, essendoci capitoli separati, mi sembra inutile introdurre la limitazione del 15 per cento perchè può esserci, in base alla nuova formulazione degli articoli che stiamo discutendo, un diverso apprezzamento. Propongo pertanto la soppressione di questo comma.

C A T T A N E I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo non ha obiezioni alla soppressione del comma.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma presentato dal relatore.

(È approvato).

O L I V A, *relatore alla Commissione.* Poichè è stata accolta la soppressione del terzo comma, è necessario inserire un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri** » (2156)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri ».

Informo la Commissione che il relatore, senatore Oliva, ha presentato un nuovo testo sostitutivo dell'intero disegno di legge. Propongo che la discussione avvenga su questo nuovo testo, predisposto dal relatore in collaborazione con la Sottocommissione a suo tempo appositamente nominata.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Oliva di riferire alla Commissione sul nuovo testo del disegno di legge da lui predisposto.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il testo è stato già concordato in sede di Sottocommissione ed è stato distribuito agli onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Debbo fare una breve osservazione per quanto riguarda l'articolo 1. Mi è stata scritta una lettera nella quale mi si dice che il disegno di legge al nostro esame ha carattere obbligante, mentre è opportuno lasciarlo facoltativo, cioè anzichè dire: « Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi... », bisognerebbe adottare questa dizione: « Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento può, a richiesta, essere classificato nei seguenti gruppi... ».

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Allora è perfettamente inutile fare questo provvedimento!

Signor Presidente, questa obiezione è già stata superata sia perchè a queste persone è stato riconosciuto in partenza un parametro superiore, sia perchè a queste persone, che attualmente hanno una qualifica apparentemente superiore, viene conservata *ad personam* questa qualifica.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, forse anche lei avrà avuto la stessa lettera scritta dall'onorevole Lucchese il quale, in data 16 marzo, mi chiede che si voti una norma in base alla quale l'ingresso nella nuova qualifica degli assistenti RSTE avvenga a domanda degli interessati e non forzatamente. Io non sono adesso in grado di valutare i termini della richiesta, ma avevo il dovere di informarne la Commissione.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. È già stato chiarito in sede di Sottocommissione che il personale che viene inquadrato con questo disegno di legge non ha mai appartenuto alla carriera direttiva e quindi non perde niente. Alla carriera direttiva, infatti, sono passati per concorso, fin dal 1956, coloro i quali ne hanno fatto richiesta ed hanno superato la prova. Questo ruolo transitorio risale a molto tempo fa ed è stato istituito alle condizioni del dopoguerra. Ad un certo punto è stato consentito a questo personale di entrare in carriera, anche direttiva, superando determinate prove. Quindi, in carriera direttiva sono entrati coloro che hanno superato il concorso, mentre gli altri non sono mai stati in carriera direttiva e pertanto non possono perdere niente!

P R E S I D E N T E . Evidentemente questo nostro collega ha scritto su richiesta di qualche interessato che teme di subire un danno!

O L I V A , *relatore alla Commissione*. L'osservazione è stata sollevata dal senatore Brosio, il quale ha portato il caso di alcuni i quali a suo tempo, pur avendo i titoli per

entrare nella carriera direttiva, rinunciarono al concorso perchè non volevano perdere il diritto di rimanere nelle sedi in cui si trovavano. Costoro, infatti, entrando in carriera, per definizione entravano nel giro del personale diplomatico. Queste persone, quindi, rinunciarono spontaneamente alla possibilità di entrare nella carriera direttiva per un diverso vantaggio ed ebbero la particolare qualifica di assistenti. Ora, con il presente disegno di legge, costoro vengono in un certo senso raggiunti da coloro che erano sotto di loro e che non avrebbero avuto titolo per entrare nella carriera direttiva. È da tenere presente, però, che coloro che rinunciarono al concorso conservano il titolo di primo assistente.

P R E S I D E N T E . D'accordo sulla questione del trattamento, ma vorrei sapere che danno deriverebbe agli altri se dicessimo che chi fa domanda ha diritto di fare questo concorso.

O L I V A , relatore alla Commissione. Lo scopo del provvedimento proposto è quello di sistemare definitivamente la categoria, cioè di far scomparire una forma di ingiustizia complessiva.

P R E S I D E N T E . Quindi questa legge ha un carattere coattivo!

O L I V A , relatore alla Commissione. Questo nostro collega evidentemente non è informato che a queste persone che si trovano in questa situazione viene attribuito un parametro superiore!

Comunque, vorrà dire che se la Camera dei deputati, alla quale certamente il collega si rivolgerà, riterrà di accogliere la richiesta, modificherà il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

(Gruppi)

Il primo comma dell'articolo 2, della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

assistenti;
aggiunti di cancelleria;
subalterni ».

(È approvato).

Art. 2.

(Mansioni)

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

« Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

(È approvato).

Art. 3.

(Trattamento economico)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al de-

3ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

(Inquadramento)

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli « Assistenti » viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nella stessa qualifica di « Assistenti » di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei « Coadiutori », con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli « Aggiunti di cancelleria » e dei « Subalterni » viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui alla allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre e mezzo.

Ai soli fini giuridici gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti prenderanno data dal 1° gennaio 1976.

O L I V A , *relatore alla Commissione.*
È passato del tempo dal momento in cui

è avvenuto l'accordo sindacale e quindi bisogna fissare il giorno di partenza della efficacia del provvedimento. Io propongo che l'anzianità pregressa da riconoscere sia fino ad un massimo di tre anni e mezzo e che ai soli fini giuridici gli effetti dell'inquadramento prendano data dal 1° gennaio 1976.

C A T T A N E I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

(Indennità di servizio all'estero)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui alla allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato è sostituito dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

I predetti impiegati occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

— « primo assistente » se inquadrato ai parametri 255 o 297;

— assistente » se inquadrato al parametro 218;

— « primo aggiunto di cancelleria » se inquadrato ai parametri 183 o 213;

— « aggiunto di cancelleria » se inquadrato al parametro 163;

— « primo subalterno » se inquadrato ai parametri 143 o 165;

— « subalterno » se inquadrato al parametro 133.

Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso

3^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (6 aprile 1976)

gli uffici all'estero posti di « assistente capo » viene mantenuto *ad personam* il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui alla allegata tabella 2.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Questo articolo si riferisce alla indennità di servizio all'estero. Questa indennità si gode ovviamente dopo l'inquadramento. Con la tabella allegata si fissa la misura dell'indennità di servizio per ogni qualifica.

Nel testo suggerito ho usato impropriamente l'espressione: « primo assistente se inquadrate ai parametri 255 o 297 ».

P R E S I D E N T E . Desidero sapere anzitutto se su questa parte abbiamo interpellato la 1^a e la 5^a Commissione.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Sì ed hanno dato parere favorevole.

La parola « inquadrate » può far sorgere difficoltà interpretative; sembra, infatti, che si fissi la posizione della persona al momento dell'inquadramento. In realtà si vuole stabilire che l'indennità di servizio corrisponde al parametro in godimento. La parola: « inquadrate » dovrebbe essere sostituita dall'altra: « in godimento ».

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 5 quale risulta con le modifiche proposte dal relatore e dalla Sottocommissione:

Art. 5.

(Indennità di servizio all'estero)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui alla allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

I predetti impiegati occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

« primo assistente » se in godimento dei parametri 255 o 297;

« assistente » se in godimento del parametro 218;

« primo aggiunto di cancelleria » se in godimento dei parametri 183 o 213;

« aggiunto di cancelleria » se in godimento del parametro 163;

« primo subalterno » se in godimento dei parametri 143 o 165;

« subalterno » se in godimento del parametro 133.

Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di « assistente capo » viene mantenuto *ad personam* il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui alla allegata tabella 2.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

(Estensione di norme)

A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica citato.

In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 citato, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

(È approvato).

Art. 7.

(Adeguamento economico)

Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purchè spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione dell'indennità superiore.

(È approvato).

Art. 8.

(Norme finali - Decorrenza)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, semprechè compatibili con la presente legge.

All'onere finanziario di cui alla presente legge si provvederà con il normale stanziamento dei capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI